

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 384

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, MORO

il 6 giugno 2023

Norme in materia di aiuti per il potenziamento del traffico aereo della Sardegna

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge prevede la concessione di provvidenze finanziarie per il potenziamento del traffico aereo da e verso gli aeroporti sardi.

La finalità precipua è quella di migliorare la connettività della Regione Sardegna e la mobilità dei cittadini dell'Unione attraverso l'attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il mercato croceristico, compresa la relativa attività di promozione e informazione.

I soggetti beneficiari sono individuati nei vettori aerei europei in possesso del Certificato di operatore aereo (COA) e della relativa licenza di esercizio iscritti presso il registro delle imprese o analogo registro dello Stato di appartenenza.

L'erogazione delle provvidenze è disposta nell'ambito delle prescrizioni previste dagli Orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.

La tipologia di aiuto consiste nello specifico nella tipologia di "aiuto all'avviamento" al fine di potenziare lo sviluppo del traffico aereo da e per la Sardegna attraverso l'attivazione di nuove rotte.

L'elaborazione di direttive di dettaglio dei programmi di attività soggetti a contribuzione anche con particolare riferimento alle specifiche rotte, all'offerta di trasporto e alla sua durata, è demandata allo strumento della deliberazione di Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio.

Tecnicamente lo schema di disegno di legge in argomento si compone di 8 articoli il cui testo

è così di seguito riepilogato.

Articoli 1 e 2 - Recano, rispettivamente, le finalità e le azioni per le quali trovano concessione provvidenze ai sensi degli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.

Articolo 3 - Individua i soggetti beneficiari degli aiuti nei vettori aerei europei in possesso di specifici requisiti.

Articolo 4 - Definisce la tipologia, la durata e l'intensità degli aiuti.

Articolo 5 - Delinea i criteri che devono soddisfare le nuove rotte.

Articolo 6 - Rinvia alla deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, l'approvazione di specifiche direttive d'attuazione della misura degli aiuti.

Articolo 7 - Autorizza la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2023 ed euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e dispone la sua copertura mediante impiego delle risorse già stanziata, per i medesimi anni, in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 01 (capitolo SC07.0627) del bilancio regionale.

Articolo 8 - Specifica i termini dell'entrata in vigore dell'adottanda legge.

Relazione tecnica sugli oneri finanziari

Lo schema di disegno di legge in argomento reca un fabbisogno finanziario complessivo valutato in euro 25.000.000, in ragione di euro 5.000.000 per l'anno 2023 ed euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Per gli anni successivi al 2025 la relativa quantificazione è da rinvenire nell'ambito dei limiti degli stanziamenti autorizzati con la legge annuale di bilancio.

Alla copertura finanziaria si provvede con apposita variazione in diminuzione dello stanziamento già previsto per gli anni 2023, 2024 e 2025, in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 01 - capitolo SC07.0627 (CdR 00.13.01.02) del bilancio della Regione 2023-2025.

Detto capitolo, originariamente acceso per la copertura degli oneri relativi alla continuità territoriale aerea da e per la Sardegna di cui alla legge regionale n. 25 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni reca nel triennio 2023/2025 una dotazione di risorse di matrice regionale (FR) non pienamente utilizzabile nell'ambito della procedura interistituzionale tra Commissione europea - Ministero infrastrutture e trasporti - ENAC e Regione Sardegna, volta alla definizione del "nuovo" progetto di continuità territoriale per il quale, come noto, sono state destinate dallo Stato apposite risorse per complessivi euro 120.000.000 in ragione di:

- euro 30.000.000 a valere sul finanziamento di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- euro 90.000.000 a valere sul finanziamento del piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 approvato con deliberazione CIPE n. 54/2016.

Per effetto di ciò, gli oneri derivanti dal vigente modello di continuità territoriale aerea tra gli scali della Sardegna e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, sono assicurati a valere sui trasferimenti statali di cui alle richiamate disposizioni normative (capitoli SC07.0710 e SC08.7172) e solo in minima parte gravano sugli stanziamenti regionali di cui al capitolo SC07.0627.

Il presente disegno di legge può pertanto trovare adeguata copertura con l'impiego delle risorse stanziante nel triennio 2023/2025 in conto del capitolo SC07.0627.

Per quanto attiene alla quantificazione del richiamato fabbisogno, si premette che ai sensi del paragrafo 5.2, punto 150, della Comunicazione della commissione 2014/C 99/03, il contributo attiene tecnicamente alla copertura, fino ad un massimo del 50 per cento, dei diritti aeroportuali in relazione alla rotta da sostenersi da parte dei vettori aerei per l'esercizio delle rotte.

Dai dati di traffico desumibili dal vigente modello di continuità territoriale aerea è ipotizzabile stimare, con riferimento ad una singola rotta di medio raggio quale quella fra gli aeroporti di Cagliari e Roma Fiumicino e/o Milano Linate, un onere per diritti aeroportuali non superiore a circa 900 euro/volo. Tale onere sarebbe pertanto suscettibile di generare, ai sensi e per gli effetti del testo normativo proposto con il presente disegno di legge, un fabbisogno di bilancio di circa 450 euro/volo a titolo di contributo all'avviamento.

Qualora si ipotizzasse, quindi, rinvio di n. 5 nuove rotte per ciascuno degli scali aeroportuali sardi di Cagliari, Olbia ed Alghero, con offerta di 2 voli giornalieri a/r per tutto l'anno e con frequenza di 7 giorni per settimana, il fabbisogno complessivo annuo scaturente è quantificabile nell'ordine di euro 19.710.000 il quale, per effetto del presente disegno di legge, sarebbe suscettibile di generare un onere di circa euro 3.285.000 per aeroporto, per complessivi euro 9.855.000.

La tabella sotto riportata riepiloga le stime oggetto della presente proposta.

Aeroporto di riferimento	N. nuove rotte	Frequenza giornaliera	N. voli/giorno	Stima diritti aeroportuali avolo	Stima diritti aeroportuali per semestre	Stima diritti aeroportuali per anno	Contributo all'avviamento per semestre	Contributo all'avviamento per anno
Cagliari	5	2	4	900	3.285.000	6.570.000	1.642.500	3.285.000
Olbia	5	2	4	900	3.285.000	6.570.000	1.642.500	3.285.000
Alghero	5	2	4	900	3.285.000	6.570.000	1.642.500	3.285.000
Totale					9.855.000	19.710.000	4.927.500	9.855.000

* *Orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03, punto 150: "L'aiuto all'avviamento può coprire fino al 50 per cento dei diritti aeroportuali in relazione a una rotta per un periodo massimo di tre anni. I costi ammissibili sono i diritti aeroportuali in relazione alla rotta".*

Per quanto argomentato il correlato fabbisogno finanziario annuale da porre a carico del bilancio regionale è stimabile in circa 10 milioni di euro prudenzialmente approssimato per eccesso.

Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa (Articolo 10, comma 2, legge regionale n. 24 del 2016)

Lo schema di disegno di legge in argomento non necessita di specifica attuazione digitale. A termini dell'articolo 6 del medesimo disegno di legge è previsto infatti che con deliberazione di Giunta regionale sono approvate apposite direttive per l'elaborazione del programma di attività, con particolare attenzione alle rotte, all'offerta di trasporto e alla durata.

Operativamente, per la successiva attuazione delle richiamate direttive, non sono quindi ipotizzabili ulteriori procedure e/o strumenti digitali rispetto a quelle già attive nell'ambito dei procedimenti gestori conseguenti alle erogazioni delle risorse stanziare in bilancio che di fatto in ultima analisi la norma prevede.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. Al fine di migliorare la connettività della Sardegna e la mobilità dei cittadini dell'Unione europea, in attuazione degli articoli 16 e 119, sesto comma, della Costituzione, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4 aprile 2014, n. C99, la Regione concede aiuti di Stato per il potenziamento del traffico aereo da e verso gli aeroporti sardi.

Art. 2

Interventi finanziabili

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede aiuti per le finalità di cui all'articolo 1 per l'attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche, alla connessione con il mercato crocieristico e alla attività di promozione e informazione.

Art. 3

Beneficiari degli aiuti

1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 2, sono i vettori aerei europei in possesso dei seguenti requisiti:

- a) certificato di operatore aereo (COA) e della licenza di esercizio così come definiti dalle norme dell'Unione europea vigenti;
- b) iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), oppure in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente procedura. È esclusa l'impresa partecipante che ha beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione europea e

non l'ha rimborsato al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

Art. 4

Tipologia, intensità e durata degli aiuti

1. La Regione concede gli aiuti di cui all'articolo 2 nei limiti stabiliti dal titolo 5.2. lettera e), punto 150 della comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 2, al fine di potenziare lo sviluppo del traffico aereo da e per la Sardegna, sono concessi tramite un finanziamento diretto, in conformità ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03 e dei connessi atti della relativa procedura ad evidenza pubblica.

3. Gli aiuti di cui all'articolo 2, sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento dei costi ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.

Art. 5

Rotte

1. In conformità alla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aiuti di cui all'articolo 2 possono essere concessi se la nuova rotta soddisfa i seguenti criteri:

- a) la rotta promuova l'aumento del volume del traffico dei passeggeri;
- b) gli aiuti non determinino il trasferimento di passeggeri da una compagnia all'altra;
- c) gli aiuti non si cumulino con altri aiuti presenti sulla stessa rotta, o rotta comparabile, quali, ad esempio, obblighi di servizio pub-

- blico o altri finanziamenti che coprono gli stessi costi, ma erogati da altri stati;
- d) gli aiuti possono essere concessi solo se il servizio aereo proposto non è già operato tra i due aeroporti della rotta in questione.

2. Le rotte sono indicate dalla Regione negli atti della relativa procedura ad evidenza pubblica.

Art. 6

Modalità attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di turismo, sono approvate le direttive per l'elaborazione del programma di attività, con particolare attenzione alle rotte, all'offerta di trasporto e alla durata.

2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge sono attuati in conformità alla normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in conformità alla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2023 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 10 - programma 04 - titolo 1).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 2023, 2024 e 2025, mediante pari riduzione delle risorse relative all'autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) e successive modifiche ed integrazioni allocate, per i medesimi anni, in conto della medesima missione 10 - programma 04 - titolo 1, del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025.

3. Per gli anni successivi al 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge, nei limiti delle risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, per tali finalità, alla missione 10 - programma 04 - titolo 1.

Art. 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).